

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 15/10/2024

FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 4.7.2017 ed estinto nel 2021 (rata 48/120, TAN 5,80%).

Il Ricorrente lamenta che, proprio in sede di liquidazione, l'Intermediario avrebbe restituito somme inferiori a quelle dovute.

2. Insoddisfatta dell'Interlocazione avuta in sede di reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: *“Richiesta economica- Spese di istruttoria pratica pro quota: € 785,00 (totale) / 120 (totale rate) x 72 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 471,00. Totale rimborso € 471,00. Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso”*.

In sintesi, Parte ricorrente, invocando la decisione della CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019 (c.d. Sentenza Lexitor) e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, chiedeva il rimborso proporzionale di costi, *up front* e *recurring*, connessi al finanziamento.

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo di avere già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, tutte le commissioni nella misura dovuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

4. Il Ricorrente depositava repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

I.1. L'estinzione anticipata dei finanziamenti come quello per cui è causa è oggi regolata dall'art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) ss.mm.ii. Tale norma fu emessa a seguito della decisione CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019, c.d. "Lexitor", che aveva sancito – sia pure per un Paese diverso dall'Italia – la retrocedibilità *pro quota* di tutti i costi *upfront* e *recurring* connessi al rapporto.

Il novellato art. 125 sexies TUB prevede oggi che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, il novellato art. 125 sexies TUB disponeva che avrebbe continuato ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La disposizione transitoria in parola era stata interpretata dai Collegi (a partire da Collegio di Coordinamento n. 21676 del 16/10/2021) come un rinvio alla disciplina precedente non solo al DL 73/2021, ma anche alla soprarichiamata sentenza "Lexitor"; e ciò, da un lato sul presupposto che la pronuncia del Giudice Europeo non potesse trovare applicazione diretta all'Italia (la controversia, infatti, aveva ad oggetto la normativa di un differente Paese), e dall'altro sul rilievo che la disposizione transitoria dell'art. 125 sexies TUB richiama espressamente *"le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*, le quali, per utilizzare le parole della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2022, di cui *infra*) *"cristallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring"*.

In conclusione, per i contratti antecedenti al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata del rapporto, l'orientamento unanime dei Collegi era di ritenere retrocedibili i soli costi *recurring*, e non anche quelli *upfront* (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento n. 6885 e 6888 del 3 maggio 2022; Collegio Napoli, n. 5399 del 01 aprile 2022; Collegio Bologna, n. 7659 del 13 maggio 2022; Collegio Milano, n. 7619 del 13 maggio 2022; Collegio Torino, n. 6635 del 27 aprile 2022; Collegio Palermo, n. 6419 del 22 aprile 2022; Collegio Roma, n. 5648 del 06 aprile 2022; Collegio Bari, n. 3837 del 02 marzo 2022).

I.2. In tale contesto interpretativo, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sopracitata sentenza n. 263/2022, la quale, pur confermando la correttezza dell'interpretazione seguita dai Collegi ABF, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sotto il profilo della compatibilità con il diritto comunitario, dell'art. 125 sexies TUB, *"limitatamente alle parole 'e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia', sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor"*.

Alla luce della decisione della Consulta, ritiene questo Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni bis".

In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

I.3. Il sopra richiamato orientamento deve intendersi confermato anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

I.4. Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Collegio che, in caso di estinzione anticipata, vadano restituite *pro quota*:

- le commissioni *recurring* secondo il principio di proporzione lineare (ossia, salva l'applicabilità di un differente criterio contrattuale, conforme alla giurisprudenza dei collegi, dividendo l'importo della commissione per il numero di rate complessive e moltiplicando il risultato per il numero di rate a scadere alla data di estinzione del finanziamento);
- le commissioni *upfront*, in via equitativa, secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. *curva degli interessi*: ossia determinando, in termini percentuali, la quota di interessi ancora a scadere alla data di estinzione del finanziamento e applicando la medesima aliquota all'importo totale della commissione. Il tutto, sempre salva, ovviamente, l'applicabilità di un differente criterio contrattuale, conforme alla giurisprudenza dei Collegi).

II. Tanto premesso, sulla base dei criteri condivisi dai Collegi, i criteri di rimborso delle commissioni applicate al contratto e oggetto di contestazione sono i seguenti:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,88%						
spese di istruttoria				785,00 €	Up front	Curva degli interessi	305,21 €		305,21 €
Totale									305,21 €

Per un totale, così, di € 305,21.

Nel dettaglio, le spese di istruttoria sono da qualificarsi *up-front*, in quanto correlate alla sola fase precedente / coeva all'erogazione del prestito.

III. Per quanto concerne infine la domanda di corresponsione degli interessi, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza *“che il decorso*

del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”.

Ne consegue che la domanda di interessi va accolta esclusivamente a far data dalla proposizione del reclamo (*ex plurimis*, Collegio Bologna, n. 19124 del 24 agosto 2021; Collegio Napoli, n. 13970 del 5 giugno 2021; Collegio Palermo, 3984 del 17 febbraio 2021; oltre alla già citata Collegio Coordinamento, n. 5304/2013).

IV. Ogni altra domanda o eccezione rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 305,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI